

Fell. n° 8/21
Sent. n° 8/21
Cron. 205/21
Reg. 450/21
Fogli N° 350



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. R.G. Pref. 26/2021

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dr.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Carissimi	Giudice

Letto il ricorso iscritto al n. R.G. Pref. 26/2021 presentato da Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – in breve INVITALIA (c.f. e p. iva 05678721001), volto ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **MoliteX S.r.l. in liquidazione** (c.f. e p. iva 00704040708), avente sede legale in Campochiaro (CB) in via A. Vespucci n. 1 – c.a.p. 86010, in persona del suo legale rappresentante e liquidatore *pro tempore*;
esaminata la documentazione prodotta;
udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con istanza depositata in data 24/03/2021 la ricorrente INVITALIA, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., sulla scorta di un credito dell'importo complessivo di € 3.721.557,73 portato da decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nonché estratto conto del libro sofferenze autenticato, ha chiesto procedersi all'accertamento dello stato di insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento di MoliteX S.r.l. in liquidazione.

La società resistente non si è costituita né ha provveduto al deposito della documentazione contabile, di talché il giudice delegato dott.ssa Napolitano, preso atto della regolare notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione udienza via pec a cura della cancelleria ex art. 15 Legge Fall., ha riservato la causa in decisione al Collegio.

2. In via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della società resistente è situata in Campochiaro (CB) e, in difetto di eccezioni sul punto si presume, fino a prova contraria, che nella sede legale sia situato anche il centro direttivo e amministrativo

dell'impresa (cfr. in tal senso Cass. 15 marzo 2005, n. 5570; Cass. 1 marzo 1996, n. 1624), salva la prova del carattere soltanto formale o fittizio della sede legale, per lo svolgimento altrove delle attività direttive ed organizzative o della parte più significativa di esse.

Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. "Decreto Correttivo) – applicabile anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, ex art. 22 del medesimo decreto – grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1 comma II Legge Fall.

Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto dalla società resistente che non si è costituita né ha provveduto al deposito della documentazione contabile.

Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, Legge Fall. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 3.721.557,73.

In proposito, vale la pena di rilevare come il disposto di cui all'art. 15 ultimo comma Legge Fall. impone di tener conto non solo dei crediti relativi ad istanze di fallimento presentate successivamente alla prima ed a questa riunite, ma anche dei crediti risultanti dalle informative della guardia di finanza, dai bilanci prodotti e dalle stesse dichiarazioni ammissive del debitore. Dunque, ai fini del raggiungimento della soglia di legge non deve farsi riferimento solo alle somme di cui alle istanze di fallimento, ma, come chiarisce univocamente la norma, "*agli atti dell'istruttoria prefallimentare*", dovendo pertanto tenersi conto anche delle informazioni urgenti richieste d'ufficio dal Tribunale ai sensi dell'art. 15 comma quarto Legge Fall. e delle prove disposte dal Tribunale o dal giudice delegato su istanza di parte o d'ufficio. I debiti scaduti, quindi, possono risultare anche dai crediti che emergono dalle indagini della guardia di finanza, dai bilanci prodotti e alle stesse dichiarazioni ammissive del debitore nel corso dell'audizione (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. 5/12/2011 n. 25961).

Nel caso di specie, oltre al credito vantato dalla società ricorrente emergerebbe anche il debito della società resistente nei confronti di Agenzia delle Entrate – quale risultante dalle indagini disposte d'ufficio – per il cospicuo importo di € 370.047,80.

Quanto, infine, al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti*



valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, inesistenza di liquidità, mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la società debitrice versi in stato d'insolvenza, resa manifesta dal mancato soddisfacimento del credito della società istante nonostante l'avvenuta notifica di atto di precetto nonché l'instaurazione di una procedura di esecuzione immobiliare sui beni immobili gravati da ipoteca a garanzia del relativo credito.

Ritenuto, dunque, che la società resistente versa in un irreversibile stato di impotenza economico finanziaria, non risultando in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 17 Legge Fall.;

DICHIARA

Il fallimento di:

- **MoliteX S.r.l. in liquidazione** (c.f. e p. iva 00704040708), avente sede legale in Campochiaro (CB) in via A. Vespucci n. 1 – c.a.p. 86010, in persona del suo legale rappresentante e liquidatore pro tempore Dott. Nicola Ianiro

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la **dott.ssa Rosa Napolitano** e curatore la **dott.ssa Cristiana dell'Omo**

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

FISSA

Il giorno **12 ottobre 2021 ore 10:30** presso l'aula di udienza del giudice delegato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione;

MANDA

Alla cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito della presente sentenza in cancelleria alla notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., al p.m. e al debitore (eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15), nonché alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'articolo 136 c.p.c., al curatore ed al richiedente il fallimento.



Manda altresì alla cancelleria affinché trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale affinché possa procedersi all'annotazione della sentenza.

Così deciso in Campobasso, li 08/05/2021

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria
L. 13 - 5 - 21
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Laura Scarlatelli

